

Sostenibilità e generazioni future

Francesco Zini

SOMMARIO: 1. La sostenibilità e le generazioni future. – 2. L'AI e le distopie della superintelligenza. – 3. La questione dell'antinatalismo nei diritti delle generazioni future.

1. La sostenibilità e le generazioni future

Una crescente consapevolezza della fragilità del mondo non solo naturale viene messa drammaticamente in evidenza non solo dalle crisi ambientali e climatiche che minacciano la stessa sopravvivenza delle specie viventi, inclusa quella umana: alla questione della tecnica intesa come l'insieme delle conoscenze, strumenti e sistemi sviluppati dall'uomo per trasformare e “dominare l'ambiente”, si aggiungono “nuove crisi esistenziali” (*existential risks*) sia a livello geopolitico (guerre e conflitti armati), sia a livello della transizione a nuovi modelli di sviluppo, in un *point break* della storia umana in cui appare doveroso ripensare e rimettere al centro un serio e decisivo dibattito bioetico, filosofico ed ecologico sulla “sostenibilità”, non solo ambientale¹. La tecnica costituisce sia la causa che un possibile rimedio dei danni arrecati al pianeta e in questo scenario “distopico”, complesso e sfidante: le questioni bioetiche ambientali devono essere inquadrare all'interno di una nuova dimensione sistemica, coinvolgendo la biopolitica, l'economia,

¹ Sulla relazione tra tecnica, bioetica e biodiritto si vedano i contributi di F. D'Agostino, *Bioetica. Questioni di confine*, Studium, Roma, 2024; F. D'Agostino (a cura di), *Diritto e corporeità. Prospettive filosofiche e profili giuridici della disponibilità del corpo umano*, Giuffrè, Milano, 1984; F. D'Agostino, *Bioetica e biopolitica. Ventuno voci fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2011; F. D'Agostino (a cura di), *Corpo esibito, corpo violato, corpo venduto, corpo donato. Nuove forme di rilevanza giuridica del corpo umano*, Giuffrè, Milano 2003; L. Palazzani, *Dalla bio-etica alla tecnocritica: nuove sfide al diritto*, Giappichelli, Torino, 2017; C. Sarteau, *Ecotecnologia. Sfide etico-giuridiche della civiltà tecnologica*, Giappichelli, Torino, 2024; *Biodiritto. Fragilità e giustizia*, Giappichelli, Torino, 2022.

la scienza e la responsabilità verso i diritti delle generazioni future². La “fragilità del mondo” non appare solo come un dato ecologico, ma biopolitico e antropologico: nell’epoca dell’antropocene, in cui l’impatto umano ha raggiunto livelli tali da modificare gli equilibri ecologici e biopolitici, la visione del futuro richiede l’elaborazione di uno nuovo “statuto dell’umano”, con un forte patto intergenerazionale per i diritti delle generazioni future secondo la nuova formulazione dell’art. 9 Cost. e *La Carta dei diritti delle generazioni future* approvata dall’UNESCO nel 1991. In questo contesto di ripensamento e risemantizzazione dell’umano nel mondo, la tecnica se da un lato ha permesso progressi straordinari in campo medico, energetico e comunicativo, dall’altro ha prodotto effetti collaterali devastanti, accentuando l’illusione di un dominio illimitato sull’ambiente e mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano. Il cambiamento climatico rappresenta solo una delle espressioni più tangibili di questa fragilità, oltre ai conflitti militari, alla questione antropologica e alla rivoluzione digitale come l’esplosione dell’intelligenza artificiale che avranno una notevole influenza sulle generazioni future³.

Le società contemporanee si trovano di fronte alla necessità urgente di una transizione non solo ecologica, che impone nuove forme di sviluppo sostenibili in senso interdisciplinare, non settoriale o specialistico, un diverso rapporto con la natura e una revisione profonda dei modelli valoriali, di consumo e produzione a tutti i livelli. In questo quadro un ruolo centrale e propulsivo può essere svolto da una nuova filosofia “biogiuridica” delle generazioni future. La responsabilità intergenerazionale chiama in causa oltre al biodiritto, tutte le istituzioni biopolitiche nazionali e internazionali, le agenzie educative, la scienza e la bioetica verso un “salto di qualità inclusivo”, che contenga un’idea del progresso che va ripensato alla luce dell’autentica sostenibilità umana e non concepita riduttivamente come prassi del potere tecnico, ma come capacità di preservare e valorizzare l’equilibrio sociale, ecologico e antropologico. La questione della tecnica, allora, non può essere considerata neutra: rappresenta un biopotere che richiede discernimento e finalità compatibili (e “sostenibili”) con tutta la dimensione

² Lo stesso principio di precauzione appare non in grado di reggere l’urto delle diverse “crisi distopiche”, vedi H. Jonas, *Il principio responsabilità*, trad. it. di P.P. Portinaro, Einaudi, Torino, 1990.

³ La questione del rapporto tra biodiritto e tecnica è stata affrontata sul piano giuridico da S. Cotta, *L’uomo Tolemaico*, Rizzoli, Milano, 1975 oltre che in S. Cotta, *Il diritto nell’esistenza*, Giappichelli, Torino, 1985 e sul piano bioetico da H. Jonas, *Il principio responsabilità*, Einaudi, Torino, 1990.

ontologica della persona umana, in tutti gli ambiti e in tutte le condizioni a cominciare dai diritti delle generazioni future⁴. Le generazioni future sono state introdotte nella Costituzione italiana attraverso la modifica degli articoli 9 e 41 nel 2022, che includono il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni". Questo cambiamento, approvato con ampia maggioranza, rafforza la sostenibilità, integra le dimensioni ecologica ed economica e impone al legislatore di tener conto dell'eredità lasciata alle generazioni che verranno. La "crisi del futuro" costituisce oggi non soltanto una categoria descrittiva del presente, ma un vero e proprio problema biogiuridico strutturale. Il cambiamento climatico, l'esaurimento delle risorse, il rischio nucleare, i conflitti bellici e lo sviluppo di tecnologie ad alto impatto sistemico configurano scenari nei quali l'azione umana può produrre effetti irreversibili e "insostenibili", sottraendo il futuro alla logica della disponibilità. In tale contesto, il biodiritto è chiamato a confrontarsi con una dimensione temporale eccedente l'orizzonte tradizionale della normazione. La decisione giuridica non incide più soltanto su rapporti intersoggettivi presenti, ma sulle condizioni di possibilità dell'esistenza collettiva futura, ponendo in crisi i paradigmi classici della responsabilità. Sul piano della tecnica, la biopolitica cerca una nuova razionalità biogiuridica a cui "sostenersi": la categoria foucaultiana di biopolitica consente di comprendere la progressiva estensione dell'intervento biogiuridico-politico sulla vita biologica. Nelle società tecnologicamente avanzate, il biodiritto opera sempre più come "dispositivo di regolazione preventiva del rischio" attraverso il continuo richiamo al principio di precauzione, integrandosi con saperi tecnico-scientifici che orientano le scelte normative. Questa trasformazione incide sulla razionalità giuridica stessa, che tende a sostituire la valutazione assiologica con il calcolo probabilistico di gestione del rischio sistemico (*risk value*). Tali rischi non si esauriscono nella dimensione empirica del danno, ma investono l'essere stesso del soggetto collettivo "umanità". Sul piano biogiuridico, ciò comporta una ridefinizione della responsabilità come "responsabilità ontologica": non più soltanto imputazione di effetti lesivi, ma obbligo di preservare le condizioni minime di esistenza della specie. Tale passaggio solleva interrogativi radicali circa i limiti del diritto e la legittimità delle scelte collettive sulla stessa sostenibilità intergenerazionale. Sul piano giuridico positivo la riforma costituzionale italiana del 2022 con la legge costituzionale n. 1/2022, entrata in vigore il 9 marzo 2022, ha segnato un passaggio decisivo nella

⁴ Vedi R. Esposito, *Immunitas: Protezione e negazione della vita*, Einaudi, Torino 2015.

giuridificazione del futuro. L'inserimento della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi negli artt. 9 e 41 Cost. ha esplicitato il riferimento alle generazioni future, attribuendo rilevanza costituzionale alla dimensione intergenerazionale. Il quadro costituzionale novellato inserisce sia il principio della tutela ambientale che l'interesse giuridicamente rilevante delle future generazioni. L'art. 9 Cost. modificato oltre alla promozione della cultura e della ricerca, afferma che la Repubblica tutela: «l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni»; mentre l'art. 41 Cost. aggiornato ribadisce che l'iniziativa economica privata non può arrecare danno all'ambiente, alla salute e alla dignità umana; la legge stabilisce programmi e controlli per coordinare attività pubbliche e private verso finalità sociali e ambientali. Il senso biogiuridico dell'innovazione, da un punto di vista tecnico-dottrinale, con l'inserimento costituzionale del riferimento alle generazioni future, non si limita a un valore simbolico, ma segnala l'introduzione di un criterio orientativo di interpretazione e di bilanciamento "generale", che incide su tutto il sistema delle fonti: diviene criterio di guida per legislatori, amministrazioni e giudici nell'esercizio delle rispettive funzioni.⁵ In termini di diritto pubblico comparato, si avvicina a strumenti analoghi di *regulatory impact assessment* con specifico focus sui diritti intergenerazionali.⁶ Nonostante il forte valore politico e culturale, il riferimento alle generazioni future dell'art. 9 Cost. possiede, come ogni principio costituzionale, un grado di indeterminatezza, che richiede un'attività interpretativa ed ermeneutica degli operatori del diritto per tradurre il principio in obblighi concreti. L'equilibrio tra tutela delle generazioni future e altri valori costituzionali (sviluppo economico, libertà d'impresa, autonomia finanziaria degli enti locali) richiederà un'attività di bilanciamento che il giudice costituzionale potrebbe essere chiamato a pronunciarsi nei casi concreti risolvendo il potenziale conflitto con altri interessi costituzionali per promuovere un cambio di paradigma culturale nel diritto pubblico italiano in senso sistemico, orientato alla sostenibilità e alla tutela del futuro collettivo.

⁵ La rilevanza biogiuridica della Valutazione di Impatto Generazionale (V.I.G.) appare notevole e "sistemica", poiché si configura come un nuovo filtro procedurale nell'iter legislativo italiano, imponendo una valutazione sistemica che deve orientare la scelta normativa verso soluzioni che non compromettano le opportunità delle future generazioni. Il campo di applicazione riguarda tutti gli atti di iniziativa legislativa del Governo e del Parlamento (esclusi i decreti-legge), collegando la VIG all'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), prevedendo di istituire uno strumento operativo come l'Osservatorio per l'Impatto Generazionale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato a definire linee guida interpretative e metodologiche.

⁶ Cfr. G. Sobrino, *Le generazioni future «entrano» nella Costituzione*, Quaderni costituzionali, fascicolo 1/2022, 139-142.

2. L'AI e le distopie della superintelligenza

La tecnica quando assume una funzione “normogenetica indiretta”, orientando il contenuto delle decisioni pubbliche e ridefinisce il rapporto tra libertà, sicurezza e responsabilità. Lo stesso concetto preconizzante di *existential risk*, elaborato da Nick Bostrom, rimanda ad una “responsabilità ontologica”, poiché individua quei rischi capaci di annientare o compromettere irreversibilmente il potenziale futuro dell’umanità a causa di una grande sostituzione della c.d. superintelligenza talmente “artificiale” che “soppianterà” l’esistenza umana “naturale”⁷. Nel testo sulla *Superintelligenza* Bostrom distingue tre forme principali dell’AI che incideranno nella vita delle future generazioni: la velocità molto più rapida dell’intelligenza umana, la dimensione quantitativa e “collettiva” in cui una rete di intelligenze operano come un sistema di scambio di dati-informazioni e una forma di intelligenza completamente e qualitativamente nuova e superiore che si sostituirebbe alla “vecchia e lenta” intelligenza umana: «A machine might be cognitively superhuman in the sense that it can think much faster than a human. Or it might be better than any human at working in large teams, or have a qualitatively different and superior architecture» (Bostrom, 2014, 3). L’argomento centrale di Bostrom è che l’ascesa della superintelligenza potrebbe rappresentare il più grande rischio esistenziale dell’umanità, proprio per le generazioni future: «Before the prospect of an intelligence explosion, we humans are like small children playing with a bomb» (Bostrom, 2014, VI). Questa esplosione di intelligenza potrebbe degenerare in un evento distopico e distruttivo per lo stesso genere umano non più in grado di difendersi o dominare le scelte dell’AI: «Success in creating AGI would be the biggest event in human history. Unfortunately, it might also be the last» (Bostrom, 2014, IX). Le preoccupazioni principali di Bostrom includono sia questioni inerenti alla perdita del libero arbitrio umano sia in una visione catastrofista una superintelligenza potrebbe ottimizzare per uno scopo degli obiettivi sbagliati sviluppandosi in modo incontrollato impossibile da fermare o modificare. In questo senso potrebbe raggiungere la *singularity* (singolarità tecnologica): la superintelligenza potrebbe auto-migliorarsi a ritmi esplosivi (*intelligence explosion*), lasciando l’umanità irrilevante. Le stesse strategie di controllo (*control problem*) appaiono complesse ed eventuali: «The control

⁷ N. Bostrom, *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (2014) in cui sottolinea come: «By a ‘superintelligence’ we mean any intellect that greatly exceeds the cognitive performance of humans in virtually all domains of interest» (Bostrom, 22).

problem is the problem of how to control what the superintelligence would do» (Bostrom, 2014, 137). Di fronte a queste sfide epocali Bostrom suggerisce alcune strategie analizzate come la capacità di contenimento (*boxing*), in cui creare un ambiente isolato dove l'IA non può accedere a risorse esterne, oppure incentivi corretti (*value alignment*) per far sì che i suoi obiettivi siano allineati con i nostri valori umani attraverso una supervisione umana continua per prevenire uno *slippery slope* dell'AI: «We must get the initial conditions right. Once unfriendly superintelligence exists, it would prevent us from replacing it or changing its preferences» (Bostrom, 2014, 115). Bostrom ipotizza vari modelli d'uso della superintelligenza, il primo è l'*oracolo* che risponde a domande, ma non agisce direttamente; il secondo lo definisce *genio* che esegue comandi specifici, infine il modello *sovrano* che agisce in modo autonomo con potere decisionale generale: «The Oracles give us answers, the Genies carry out instructions, and the Sovereigns rule us» (Bostrom, 2014, 148). Bostrom sottolinea l'importanza di prevenire errori nei primi passi dello sviluppo dell'IA prima che sia troppo tardi: «The first superintelligence will make the last invention that humanity will ever need to make.» (Bostrom, 2014, IX). Questo vuol dire che non possiamo sbagliare nemmeno una volta: se falliamo nell'impostare correttamente il sistema, non ci sarà una seconda occasione. In questo senso la sequenza della fessura è stretta e Bostrom lancia un messaggio chiarissimo: «Humanity's entire future might depend on how we solve the control problem» (Bostrom, 2014, 214). La superintelligenza è potenzialmente letale e serve precauzione estrema nello sviluppo dell'umano nelle prossime generazioni: il problema più importante è l'allineamento degli obiettivi (*value alignment*) delle decisioni che possono determinare il destino dell'umanità e delle generazioni future.

3. La questione dell'*antinatalismo* nei diritti delle generazioni future

La sostenibilità si configura così come principio costituzionale trasversale, destinato a orientare l'interpretazione dell'intero ordinamento. Essa non si esaurisce in un criterio di politica pubblica, ma assume la funzione di limite e vincolo all'esercizio delle libertà economiche e individuali. La dottrina giuridica italiana ha prevalentemente escluso la configurabilità di diritti soggettivi in capo alle generazioni future, optando per una costruzione in termini di doveri delle generazioni presenti. Tali doveri trovano fondamento nel principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., inteso come criterio

di responsabilità estesa nel tempo. In netto contrasto con l'etica della responsabilità intergenerazionale si colloca l'antinatalismo filosofico di David Benatar che è uno dei principali filosofi contemporanei associati all'antinatalismo: una posizione etica secondo cui mettere al mondo nuovi esseri umani è moralmente sbagliato. Il suo pensiero è esposto principalmente in *Better never to have been: the harm of coming into existence* del 2006⁸, in cui presenta argomenti filosofici per sostenere che non nascere è meglio che nascere. Secondo Benatar, il venire al mondo costituirebbe sempre un danno moralmente rilevante per chi nasce, indipendentemente dalla qualità contingente della vita che verrà vissuta. L'argomento centrale è rappresentato dall'asimmetria tra piacere e dolore: mentre la presenza del dolore è un male e la presenza del piacere è un bene, l'assenza del dolore è un bene anche in assenza di un soggetto beneficiario, mentre l'assenza del piacere non è un male se non vi è un soggetto che ne sia privato. Da ciò discenderebbe che la non-esistenza non comporta alcuna perdita, mentre l'esistenza implica necessariamente esposizione a sofferenza, vulnerabilità e dolore. Questa impostazione radicalizza il dibattito sul *wrongful life*, negando che possano esistere condizioni nelle quali il danno della nascita sia compensabile: Benatar respinge inoltre il ricorso ai giudizi soggettivi positivi sulla vita, ritenendoli viziati da *bias* cognitivi e adattamento edonico, partendo da una posizione pessimista sul valore dell'esistenza e sostenendo che venire al mondo causa inevitabilmente danno, anche nelle migliori condizioni di vita. L'argomento più forte di Benatar è l'asimmetria tra piacere e dolore, che può essere riassunta così: «The presence of pain is bad. The presence of pleasure is good. The absence of pain is good (even if there is nobody to enjoy that good). The absence of pleasure is not bad unless there is somebody for whom this absence is a deprivation» (Benatar, 2006, 30). In altre parole, il dolore è sempre un male, anche se inevitabile, mentre il piacere è un bene solo se c'è qualcuno che ne gode, ma se nessuno nasce, non c'è nessuno che soffre e questo è positivo, poiché secondo Benatar non c'è nessuno nemmeno che manca al piacere e questo non è un male: «The absence of pain is good even if that good is not enjoyed by anyone» (Benatar, 2006, 30). Nella prospettiva antinatalista di Benatar generare è sempre un "danno" poiché ogni vita implica sofferenza, malattia, perdita, invecchiamento Benatar sostiene che far nascere una persona è esporla a un danno che non avrebbe mai subito se non fosse mai esistita: «Coming into existence is always a serious harm»

⁸ D. Benatar, *Better never to have been: the harm of coming into existence*, Oxford University Press, Oxford, 2006.

(Benatar, 2006, 1). Dal momento che non far nascere nessuno non danneggerebbe nessuno, mentre far nascere qualcuno comporterebbe sempre un danno, Benatar conclude che ci sarebbe un obbligo morale a non procreare, poiché non nascere sarebbe moralmente preferibile. Benatar argomenta che la maggior parte delle persone valuta positivamente la propria esistenza solo perché sono soggette a *bias* cognitivi e meccanismi di adattamento psicologico, che li portano a sottovalutare le proprie sofferenze e a sopravvalutare le gioie: «People's judgments about the quality of their own lives are unreliable» (Benatar, 2006, 62). L'antinatalismo benatariano pone una sfida diretta ai fondamenti antropologici del diritto costituzionale: se il principio di sostenibilità presuppone la continuazione della specie come valore giuridicamente rilevante, l'antinatalismo negherebbe tale presupposto, sostenendo che la non-esistenza sia preferibile all'esistenza. Dal punto di vista della filosofia del diritto, ciò implica una possibile riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale come responsabilità a non generare? Tale prospettiva entra in tensione con l'impianto personalista della Costituzione, mettendo in discussione la neutralità assiologica del diritto rispetto alla procreazione. In questo senso anche la prospettiva antinatalista conferma l'apprerazione del transumanesimo che propone una risposta biotecnologica alla fragilità umana, promettendo il superamento dei limiti biologici. Tuttavia, tale prospettiva accentua i rischi esistenziali, affidando il destino dell'umanità a sistemi tecnici potenzialmente incontrollabili. Il biodiritto si trova così a fronteggiare la necessità di porre limiti alla tecnica senza disporre di criteri assiologici condivisi, accentuando il carattere tragico della decisione biogiuridica. La crisi del futuro impone una revisione critica dello statuto dell'uomo e dei fondamenti del biodiritto, né il tecnottimismo, né la negazione radicale della nascita offrono soluzioni soddisfacenti. Nell'asimmetria morale di *Better never to have been* per fondare l'antinatalismo su basi assiologiche, indipendenti da valutazioni empiriche sulla qualità della vita, Benatar sostiene che venire all'esistenza comporta sempre un danno alla vita (*wrongful life*)⁹, poiché introduce inevitabilmente sofferenza, frustrazione e vulnerabilità, mentre il non esistere non comporta alcuna perdita per il soggetto inesistente. Benatar critica l'argomento della "vita complessivamente positiva", contestando l'idea secondo cui una vita possa essere considerata moralmente giustificata se contiene più piacere che dolore; Benatar osserva che

⁹ La *wrongful life* (la vita indesiderata) è il danno della nascita stessa, differenziandosi dalla *wrongful birth* che riguarda i genitori; cfr. E. Picker, *Il danno della vita. Risarcimento per una vita non desiderata*, a cura di P. Zatti, D. Canale, Giuffrè, Milano, 2004.

gli esseri umani tendono a sovrastimare la qualità della propria vita a causa di *bias* cognitivi adattivi, come l'ottimismo comparativo e la razionalizzazione retrospettiva dell'antinatalismo in cui evidenzia come la procreazione avviene sempre senza il consenso del soggetto che verrà all'esistenza (consenso impossibile) e poiché l'esistenza comporta rischi significativi di sofferenza grave, imporre tali rischi senza consenso sarebbe moralmente problematico, soprattutto quando l'alternativa (non procreare) non arreca danno a nessuno. Da queste premesse assiologiche ed empiriche secondo Benatar si arriva alla conclusione che la procreazione sarebbe moralmente ingiustificata e che esisterebbe un dovere negativo di non creare nuovi esseri senzienti, pur riconoscendo che ciò non implica il suicidio né la svalutazione delle vite già esistenti.

La plausibilità dell'antinatalismo benatariano dipende dunque in modo cruciale dalla difendibilità dell'asimmetria assiologica proposta, la quale rimane uno dei punti più controversi del dibattito contemporaneo sulla moralità della procreazione come elemento fondante la rigenerazione generazionale. Tra la insostenibilità transumanista e l'antinatalismo si apre uno spazio di tensione teorica che costringe il biodiritto a interrogarsi sul valore stesso della continuazione dell'umanità e sui limiti della responsabilità giuridica verso le nuove generazioni. La natalità come l'esistenza dell'elemento "popolare" costituisce l'essenza presupposta dello stato di diritto, senza la quale perderebbe di significato ogni analisi o dibattito interpretativo su una democrazia senza *demos*.